



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:

L'Europa investe nelle zone rurali.



 **Regione Emilia-Romagna**



PROVINCIA DI FERRARA

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 121 *'Ammodernamento delle aziende agricole'*

Allegato "B" alla Determinazione Dirigenziale n. 66972 del 04/08/2010

ANNO 2011

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DA
FINANZIARE CON IL CONTRIBUTO DEL FEASR 2007/2013**

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 (di seguito P.S.R.), come modificato nella formulazione da ultimo approvata dalla Decisione C (2009) 10344;
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità;
- Programma Rurale Integrato Provinciale 2007-2013 Del. di Consiglio Provinciale prot. 86440/2007;
- Programma Operativo Asse 1 Mis. 121 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 992 del 12 luglio 2010 (Il presente Bando ne ripropone i contenuti con integrazioni di livello provinciale);
- Delibera di Giunta Regionale n. 615 del 24 maggio 2010 che consente la presentazione – con valore di pre-adesione ai nuovi Bandi _ di domande sulla Misura 112 , e delle eventuali domande sulla Misura 121 collegate alla Misura 112 a valere sull'esercizio finanziario 2011, che dovranno essere perfezionate ed ordinate nelle graduatorie di merito secondo i criteri di ammissibilità e priorità del presente Bando;
- Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 21 giugno 2010 recante determinazioni in merito alla raccolta di istanze di pre-adesione sulla Misura 121 a valere sull'esercizio finanziario 2011;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1132 del 26/07/2010 Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Assegnazione agli enti territoriali delle risorse aggiuntive derivanti dalla riforma Health Check e dall'accorpamento alla regione dei territori dell'Alta Valmarecchia.

2. Obiettivi della Misura 121

Il sostegno economico previsto dalla Misura 121 deve contribuire ad incentivare l'ammodernamento delle aziende agricole, favorendone il processo di innovazione tecnologica allo scopo di migliorarne il rendimento globale, anche attraverso lo sviluppo di investimenti interaziendali. La Misura si propone, altresì, di contribuire agli obiettivi strategici dell'Asse attivando indirettamente la domanda di formazione e consulenza e prevedendo condizioni particolari per i giovani al primo insediamento.

Gli investimenti potranno inoltre essere volti a ridurre i costi di produzione, aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli, nonché agevolarne la commercializzazione.

Per tali finalità il Piano di Investimenti (di seguito: PI) dovrà perseguire uno o più dei seguenti obiettivi operativi finalizzati ad incentivare:

- gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;

- gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi;
- le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati, e/o ridurre i costi di produzione;
- investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;
- gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta;
- gli investimenti volti a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- gli investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il ricorso alla meccanizzazione collettiva, teso alla riduzione dei costi di produzione e ad una più ampia diffusione dell'innovazione tecnologica.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che presentino domanda di intervento corredata da un PI di durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, coerente con gli obiettivi e la strategia dell'Asse 1, nonché della Misura 121, come definiti dal P.S.R., rispettando i requisiti di seguito specificati.

Possono altresì beneficiare degli aiuti di cui alla Misura 121 coloro che abbiano presentato istanza di intervento sulla base della deliberazione regionale n. 819 del 21 giugno 2010 o sulla deliberazione regionale n. 615 del 24 maggio 2010, che perfezionino tale domanda, integrandola con quanto necessario, e risultino in possesso di tutte le condizioni di accesso descritte nel Programma Operativo.

Per imprese agricole sono da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella cooperativa e di Associazione Temporanea di Impresa di cui al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese agricole costituenti Comunioni a scopo di godimento di cui all'art. 1100 e seguenti del codice civile.

Non potranno essere beneficiarie della Misura le imprese che dichiarino di ricadere nella condizione di "ex-bieticoltore" ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006 definito quale imprenditore agricolo che ha sottoscritto - con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota - contratti di fornitura in una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Tale esclusione permane fino alla conclusione dell'iter procedimentale riferito al Programma Operativo di attuazione del Piano d'Azione regionale per il settore bieticolo-saccarifero di cui alla deliberazione n. 1297/2008.

4. Requisiti

4.1. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 4.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 4.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.1.3. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 4.1.4. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- 4.1.5. dimostrare un livello minimo di redditività;
- 4.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore deve rivestire le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- 4.1.7. la durata minima delle società deve essere almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 4.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- 4.1.8. impegnarsi a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 4.1.9. impegnarsi alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presente Misura. L'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47;
- 4.1.10. impegnarsi a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- 4.1.11. impegnarsi a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

Inoltre l'impresa, ai sensi del Reg. CE n. 1975/2006, art. 26, deve risultare affidabile, con riferimento a quanto previsto in materia dal "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni per il PSR 2007 - 2013" approvato da AGREA.

4.2. *Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola*

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 4.2.1. rispettare i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 4.2.2. un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)]\text{ULU}$$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 4.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 4.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 4.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 4.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa non disponga di dipendenti fissi, dovranno esse prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU "equivalenti";
- 4.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro, nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- 4.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

4.3. *Condizioni di ammissibilità e priorità riferibili al conduttore*

Al momento della presentazione della domanda, il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuta una priorità sostanziale ai progetti di imprese condotte da soggetti rientranti alternativamente in una delle seguenti categorie:

A) Conduttore che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti:

- 4.3.1. dimostra sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- 4.3.2. ha un'età non superiore a 65 anni;
- 4.3.3. ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 4.3.4. dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 4.3.5. possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo titolare della stessa.

Nelle società di persone le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. dovranno essere possedute da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.

Nelle società di capitale le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. dovranno essere possedute da un Amministratore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per le società di capitale.

Si specifica che, sia nelle società di persone che nelle società di capitali, le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. devono essere in capo alla medesima persona fisica.

- B) Conduttore giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, limitatamente ad investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) allegato a detta istanza e qualora detto P.S.A. abbia una valenza superiore a 120.000 (centoventimila) Euro. Gli investimenti del P.S.A. potranno essere finanziati sulla Misura 121 qui trattata, purché siano ammissibili nonché coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area definiti dalla Misura 121. Qualora gli investimenti del P.S.A. non rientrino nei settori/aree prioritari non potranno essere ammessi a contributo sulla Misura 121.

Si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i PI in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce “spese generali”, è rappresentato da investimenti funzionali a detti fabbisogni.

4.4. Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore con priorità di cui al punto 4.3.1.

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 4.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 4.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero, ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 4.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà partecipati dalle stesse;
 - 4.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 4.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli

ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:

- 4.4.3.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - 4.4.3.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - 4.4.3.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
 - 4.4.3.4. contabilità e gestione aziendale;
 - 4.4.3.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - 4.4.3.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
 - 4.4.3.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
 - 4.4.3.8. normativa fiscale.
- 4.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 4.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo punto 15.

4.5. *Criteri per verificare il reddito da lavoro agricolo del conduttore con priorità di cui al punto 4.3.3*

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfetaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda. Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- i) in aumento:
 - per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 4.8.1;
 - per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- ii) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi essere detratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto; inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali deduzioni forfetarie applicate.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per "anno solare" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l'Agenzia delle Entrate.

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47,
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD})$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti in accordo alla normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

4.6. Criteri per verificare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dal conduttore con priorità di cui al punto 4.3.4

Il requisito del tempo si ritiene soddisfatto qualora il conduttore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate (56,25 giornate in zona svantaggiata), calcolate secondo il procedimento descritto al successivo punto 4.9. A tale valore dovrà essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 1693/2009.

La quota di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

4.7. Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU **superiore alla soglia del reddito di riferimento**. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56. Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna adeguare tale valore di riferimento qualora le condizioni socio-economiche e/o di mercato del settore lo rendano opportuno e comunque con effetti a valere sugli esercizi successivi all'esercizio 2011. Il rapporto REDDITO/ULU dovrà essere superiore alle seguenti soglie per le diverse categorie aziendali:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: superiore a 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: superiore a 60% del reddito di riferimento;
- per le aziende condotte da giovani: superiore a 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: superiore a 80% del reddito di riferimento.

4.8. *Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa*

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC), nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 4.8.1. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 4.5, fatto salvo che alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata, dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti.

Per la determinazione della redditività dell'impresa nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda del subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte, mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della ditta cedente nel caso di società di persone/società di capitali cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 4.10.1., 4.10.2. e 4.10.3.
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

4.8.1. Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento ed effettivamente incassati sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;

- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

Costituiscono altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

4.9. *Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda*

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto del Direttore Generale Agricoltura per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento ed in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 1693/2009.

4.9.1. Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina (100 m ≤ quota <600 m);
- c) zona di montagna (quota ≥ 600 m).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

4.9.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al

valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:

- a.1) dei cereali autunno-vernini;
- a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

4.9.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 4.9.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfetaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

4.9.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:

- a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 4.9.2.;
- a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 4.9.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 4.9.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 4.9.3.;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 4.9, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

4.10. Definizione di “impresa condotta da giovane”

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- 4.10.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 4.10.2. non ha compiuto quarant'anni;
- 4.10.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;
- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4.11. Definizione di “Associazione Temporanea di Impresa” (ATI)

Ai fini e per gli effetti del presente Programma Operativo si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter

accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3. - lett. A), i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.200.000 Euro.

Le spese ammesse a contributo sostenute da un'impresa nell'ambito di progetti cui aderisce in qualità di partecipante ad ATI vanno computate ai fini del rispetto del massimale ammissibile ad aiuto nel corso della programmazione.

4.12. Condizioni particolari per i giovani al primo insediamento

I giovani che abbiano presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 con progetti di valenza superiore ai 120.000 Euro di spesa potranno accedere alla Misura 121 – relativamente ad investimenti previsti nel P.S.A. – con la seguente deroga:

- i requisiti di accesso relativi al conduttore, all'impresa e all'azienda saranno valutati in base a quanto previsto dalla Misura 112.

Resta inteso che, per quanto riguarda gli investimenti, gli stessi dovranno rispondere ai criteri e priorità previsti dal presente Programma Operativo di Misura.

Il limite della dimensione economica non potrà essere derogato in sede di accertamento finale sulla realizzazione del P.S.A., pena l'inammissibilità della domanda correlata sulla presente Misura e la revoca del contributo concesso.

L'istanza sulla Misura 121 potrà essere presentata contestualmente o in data immediatamente successiva a quella di premio di primo insediamento. In entrambi i casi, è fatto salvo il principio che la domanda sulla Misura 121 sarà inserita nella prima graduatoria utile sulla base della tempistica definita dal presente Programma Operativo di Misura e che la domanda di premio di primo insediamento non potrà essere valutata positivamente fin quando non si sia proceduto alla verifica dell'effettiva concessione del contributo richiesto sulla Misura 121 e della conseguente correttezza delle previsioni finanziarie contenute nel P.S.A. connesso.

Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli posti in essere dalla Misura 112 costituirà motivo di decadenza anche dai benefici della Misura 121.

4.13. Comunioni a scopo di godimento

La Comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito di imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Tutti i requisiti di accesso alla Misura dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti la comunione, mentre per poter usufruire della priorità

sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3. – lett. A), i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di aiuto, dovrà contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte delle singole imprese da destinare all'impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa.

Il contratto pertanto dovrà prevedere:

- l'indicazione del macchinario/attrezzatura oggetto della comunione;
- le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.

In relazione ai macchinari per i quali è prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari.

La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata e la documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

5. Aree di intervento della Misura (Localizzazione)

La Misura è applicabile su tutto il territorio regionale.

L'azienda è situata in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento¹.

Le zone agricole svantaggiate ricadenti nel territorio della provincia di Ferrara sono i territori dei comuni di: **Berra, Codigoro, Goro, Mesola, Ro Ferrarese e parte di Comacchio** (territorio nord della strada Ferrara-Mare S.P. 15, incrocio con Strada Romea S.S. 309 e lungo quest'ultima fino al Canale Porto Garibaldi) come riportato in figura 1.

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).




Figura 1

6. Entità degli aiuti

In generale, per gli investimenti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della Misura 121, il massimale di spesa ammissibile a contributo nell'arco del periodo di programmazione è fissato nella misura di:

- a) Euro 3.000.000 per ATI e società costituite in forma di cooperativa agricola;
- b) Euro 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle precedenti categorie.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale già determinata secondo quanto previsto al precedente punto 4.9.

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, inclusi quelli per la produzione di energie da fonti rinnovabili, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

Ciascuna impresa può presentare complessivamente fino a quattro PI nel periodo di programmazione, con un limite massimo di tre PI finanziati, fermo restando che ai PI presentati da imprese che abbiano già avuto due PI finanziati sarà attribuito un fattore di priorità inferiore mediante riduzione del 75 % del punteggio assegnabile al PI, secondo quanto previsto nei bandi provinciali relativamente al criterio di priorità "Tipologia d'intervento". L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

Zone	Strutture (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)		Dotazioni (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)	Investimenti per energia da fonti rinnovabili (utilizzo biomasse agroforestali)	Investimenti per energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico)
	Imprenditore ordinario	Azienda con giovane al primo insediamento			
Normali	40%	45%	35%	40%	20%
Svantaggiate	45%	50%	35%	40%	20%

Per quanto riguarda le imprese condotte da giovane al primo insediamento, per beneficiare della maggiore contribuzione sarà necessario che siano presenti le seguenti condizioni:

- nelle società di persone, gli ulteriori soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali devono possedere tutti i requisiti previsti al 4.10;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, gli ulteriori amministratori devono possedere tutti i requisiti previsti al punto 4.10.

7. Condizioni di ammissibilità dei Piani di Investimento (PI)

I PI dovranno:

- 7.1. prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno:
 - non superiore a 8 mesi se il PI prevede solo l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature "standard", ovvero escluse macchine speciali prodotte su ordinazione;
 - non superiore a 12 mesi negli altri casi.

Tali termini non si applicano nel caso di PI collegati alla misura 112, per i quali il periodo di realizzazione degli investimenti deve considerarsi al massimo di 18 mesi, in coerenza con i tempi di realizzazione del P.S.A.: tale termine è peraltro da considerarsi improrogabile e pertanto in tal caso non opera quanto disposto ai successivi punti 13.3 e 13.4 in materia di proroghe.

- 7.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna (attualmente deliberazione regionale n. 1834/2007) o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;
- 7.3. prevedere una spesa minima pari a 20.000 Euro, fatti salvi i casi di investimenti inseriti in progetti di filiera, per i quali tale valore è ridotto a 10.000 Euro;
- 7.4. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente.

I richiedenti di cui alla deliberazione regionale n. 819/2010 e 615/2010 dovranno confermare gli investimenti effettivamente realizzati e già previsti nella domanda originaria, ferma restando la possibilità di integrare il PI definitivo con inserimento di ulteriori investimenti.

8. Limiti di ammissibilità degli investimenti

Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso:

- 8.1. l'acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- 8.2. l'acquisto di animali;
- 8.3. l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- 8.4. l'acquisto di dotazioni usate;
- 8.5. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- 8.6. la costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 8.7. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 8.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti, fatto

salvo quanto previsto al successivo punto 17. con riferimento ai beneficiari della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;

- 8.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 8.10. gli interventi riferiti all'agriturismo;
- 8.11. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- 8.12. le costruzioni/manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
- 8.13. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n. 15/97, art. 16, comma 2 e 3;
- 8.14. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97 e degli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che fruisca di tariffe agevolate in base alla normativa nazionale;
- 8.15. gli investimenti già previsti nel proprio P.S.A. da giovani titolari di specifica istanza sulla Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, qualora lo stesso rivesta una dimensione economica inferiore a 120.000 Euro.

Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del P.S.R..

9. Categorie generali di interventi ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

- 9.1. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
 - 9.1.1. la costruzione e ristrutturazione di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari);
 - 9.1.2. l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.
- 9.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 9.1, quali:
 - 9.2.1. acquisto di software;
 - 9.2.2. creazione e/o implementazione di siti internet;
 - 9.2.3. acquisto di brevetti e licenze;
 - 9.2.4. onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10% per le voci di cui al precedente punto 9.2.4.; nell'ambito del 10% potranno essere altresì rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 522/2009.

Gli investimenti devono inoltre:

- 9.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;
- 9.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;
- 9.5. essere riferibili alle tipologie di seguito specificate:

- 9.5.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- 9.5.2. acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- 9.5.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
- 9.5.4. investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;
- 9.5.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;
- 9.5.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;
- 9.5.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- 9.5.8. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry);
- 9.5.9. investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in comparti produttivi non competitivi.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 9.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione / riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997.

10. Interventi prioritari per settore di produzione primaria e specifiche limitazioni/esclusioni

Con riferimento alle filiere e ai fabbisogni di intervento identificati nelle strategie dell'Asse, nell'ambito dei settori di produzione ammissibili ad aiuto si identificano quali prioritarie le seguenti tipologie di intervento con le eventuali specifiche limitazioni/esclusioni:

10.1. Settore cereali

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- acquisto di macchine/attrezzature idonee all'applicazione delle tecniche dell'agricoltura di precisione al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali sono ammessi esclusivamente per il farro e per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al Reg. (CE) 834/2007. Per tutte le altre colture, sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

10.2. Settore delle colture oleoproteaginoso

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi in strutture ed attrezzature per la lavorazione delle produzioni aziendali sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

10.3. Settore degli ortaggi freschi e patata

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative e alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione della riduzione dei costi;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;

- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata);
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni;
- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP, per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti). In caso di adesione PARZIALE, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

10.4. Settore frutta fresca

Sono prioritari:

- interventi di riconversione varietale in funzione di specifiche, nuove esigenze di mercato;
- investimenti per impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche (impianti antibrina, antigrandine);
- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione dell'abbattimento dei costi;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata);
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di frutteti che hanno beneficiato di aiuti per l'espanto della specie considerata (come da Reg. (CE) n. 2200/97);
- gli impianti di frutteti finanziati dovranno essere realizzati - per ogni specie - nella misura minima del 70% (in termini di superficie investita) con varietà o cultivar comprese nelle liste varietali raccomandate dalla Regione, ad eccezione degli impianti realizzati in aziende biologiche con cultivar locali;
- per i nuovi impianti di drupacee (olivo escluso) e pomacee è fatto obbligo di utilizzare materiale certificato "virus esente", ai sensi del D.M. del 24 luglio 2003. Solo per le drupacee (olivo escluso), limitatamente alle varietà non ancora in certificazione ma di cui è stato avviato l'iter per l'inserimento nel sistema di

certificazione, è possibile impiegare materiale vegetale cartellinato come “Bollino blu”, secondo l’accordo di programma sulla tracciabilità del materiale di propagazione delle drupacee in Emilia-Romagna. La Regione provvederà annualmente a definire l’elenco delle varietà “Bollino blu” impiegabili e tale elenco sarà disponibile nel sito *Ermesagricoltura* alla voce “Disciplinari di produzione integrata”. Anche nel caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso) e pomacee è vincolante l’utilizzo esclusivo di materiale certificato “virus-esente”;

- sono esclusi impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell’azienda;
- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP, per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti). In caso di adesione PARZIALE ad OP, ai fini della presente demarcazione, l’impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l’adesione all’OP non opera.

10.5. Settore dell’ortofrutta e patate trasformate

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all’adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo;
- investimenti per potenziare e razionalizzare l’uso dei mezzi tecnici.

Limitazioni/esclusioni

- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP, per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti). In caso di adesione PARZIALE ad OP, ai fini della presente demarcazione, l’impresa NON è considerata aderente ad OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l’adesione all’OP non opera.

10.6. Settore vitivinicolo

Sono prioritari:

- investimenti in tecnologie innovative ed innovazione di processo;
- investimenti per la razionalizzazione dell’uso dei mezzi tecnici finalizzata a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale e alla corretta gestione delle risorse idriche;
- acquisto di macchine per la gestione meccanizzata del vigneto, anche al fine di un utilizzo interaziendale;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell’ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di vigneti (reimpianti, ristrutturazioni) in quanto previsti dal Reg. (CE) n. 555/2008 - OCM Vino.

10.7. Settore colture sementiere**Sono prioritari:**

- investimenti per l'innovazione tecnologica e l'introduzione di attrezzature innovative anche a carattere interaziendale;
- investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture di essiccazione – conservazione del prodotto;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di produzioni NO-OGM.

Nessuna limitazione/esclusione**10.8. Settore forestazione produttiva****Sono prioritari:**

- interventi per aumentare le biomasse vegetali ad uso energetico

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di Short Rotation Forestry (SRF) in aree della Rete Natura 2000;
- sono esclusi impianti di dimensione inferiore ad 1 ha o aventi larghezza inferiore a 20 m. Qualora l'investimento sia realizzato su corpi diversi, ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere estensione uguale o superiore a 0,5 ha e larghezza minima di 20 metri;
- sono esclusi impianti di SRF privi delle necessarie autorizzazioni nei casi in cui, a motivo dell'estensione, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. (L.R. 9/1999 e successive modifiche, All. B.2, punto B.2.4);
- sono esclusi impianti realizzati con specie e/o varietà non contemplate nell'apposito elenco approvato con atto del Direttore Generale Agricoltura n. 2845/2008 e suoi eventuali successivi aggiornamenti e modifiche;
- sono esclusi gli interventi proposti qualora non sia verificata, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:
 - disponibilità di un contratto di fornitura di biomassa ad impianti per la produzione di energia;
 - inserimento dell'impresa agricola e dei terreni interessati in un accordo/progetto di filiera;
 - inserimento dell'impianto di SRF in un progetto integrato che preveda contestuali investimenti connessi alla trasformazione/utilizzazione della biomassa prodotta.

In ogni caso gli impianti saranno ammissibili se sottoposti a Piano di coltura e conservazione da cui si evidenzino specie/clone, densità d'impianto, turni (con durata minima biennale e massima quinquennale) e le pratiche colturali previste.

10.9. *Settore foraggiere*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse foraggiere;
- investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi relativi alle foraggiere annuali.

10.10. *Settori vegetali minori (Olio d'oliva, Florovivaismo, Vivaismo frutticolo, Aceto balsamico, canapa)*

Per il settore vivaismo frutticolo: investimenti in strutture di difesa attiva per in contenimento di virosi e batteriosi (screen-house);

Per i rimanenti settori vegetali minori: nessuna priorità regionale

Si rimanda alle priorità previste nei P.R.I.P.

Limitazioni/Esclusioni:

In ogni caso, l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 3/2004 e dal passaporto verde. Inoltre gli investimenti dovranno essere rispondenti ad esigenze di ammodernamento prioritarie previste nei P.R.I.P..

10.11. *Settore carni bovine*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla riconversione degli allevamenti da latte a carne;
- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- interventi finalizzati alla produzione di vitelli da ristallo (linea vacca-vitello).
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Nessuna limitazione/esclusione

10.12. *Settore carni suine*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;

- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della citata Direttiva Nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;
- acquisto di dispositivi ad alta efficienza per la separazione dell'azoto dai liquami, al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il "Piano risanamento e tutela delle acque – Stralcio comparto Zootecnico".

10.13. *Settore carni avicole*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Nessuna limitazione/esclusione

10.14. *Settore latte alimentare e latticini freschi*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;

- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

10.15. *Settore formaggi stagionati a denominazione di origine protetta*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto;
- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla Misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di

titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;

- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

10.16. *Settore Uova*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Nessuna limitazione/esclusione

10.17. *Settore zootecnia minore (ovicaprin - carne/latte, bufalini - carne/latte, equidi, cunicoli, api)*

Nessuna priorità regionale

Si rimanda alle priorità previste nei P.R.I.P.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi nel settore apistico sono ammissibili limitatamente alla realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché ad investimenti per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele;

Inoltre, gli investimenti dovranno essere rispondenti ad esigenze di ammodernamento prioritarie previste nei P.R.I.P..

10.18. *Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori*

Gli IMPIANTI IRRIGUI oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Le tipologie di impianto ammissibili ad aiuto saranno individuate con successivo documento tecnico della Direzione Generale Agricoltura.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti

per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

L'utilizzo degli impianti idraulici dovrà essere coerente al Piano regionale di Tutela delle Acque di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 40/2005.

Al fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica in zone collinari e montane anche regolandone il deflusso nel corso della stagione, potrà essere prevista in forma complementare agli impianti irrigui ed alle opere di adduzione la realizzazione di invasi aziendali di accumulo delle acque meteoriche e superficiali ad uso irriguo, di dimensioni pari o superiori a 5.000 metri cubi ed inferiori a 50.000 metri cubi.

Nell'ambito della presente Misura saranno inoltre finanziabili opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale, mentre le condotte principali a servizio interaziendale saranno finanziabili a valere sulla Misura 125.

Riguardo agli INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, non sono differenziati livelli di priorità fra gli interventi ricadenti in questa tipologia. Sono ammissibili esclusivamente interventi atti a produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche. Con riferimento a tale tipologia di interventi, saranno da tenere in considerazione le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotta risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;
- non saranno in ogni caso ammissibili a finanziamento impianti di potenza superiore ad 1 MWatt.

In via generale, per gli interventi bioenergetici, sarà necessario evidenziare in una relazione tecnica di accompagnamento al PI che il rendimento energetico dell'operazione risulta positivo.

11. Utilizzo dei criteri di priorità

Ai fini della formazione della graduatoria, la Provincia di Ferrara dovrà ordinare i progetti ammissibili utilizzando quali primi criteri di ordinamento le seguenti tipologie nella sequenza indicata e fra loro subordinate:

- A) progetti presentati da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 limitatamente ad investimenti previsti nel P.S.A. con valenza superiore a 120.000 Euro e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area secondo quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 ovvero nei P.R.I.P. per le priorità legate ai settori minori. Tale priorità opererà esclusivamente qualora la spesa ammissibile a contributo sia compresa tra 20.000 Euro e 250.000 Euro (limite innalzato a 400.000 Euro nel caso di PI afferenti ai settori "carne bovina", "carne suina", "latte alimentare e latticini

freschi”, “formaggi stagionati a denominazione di origine protetta” nonché di PI dedicati ad impianti di trasformazione dei prodotti aziendali);

B) progetti presentati:

- da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di conduttore con differenziate capacità professionali, età non superiore a 65 anni e reddito e tempo di lavoro agricolo almeno superiori al 50% del reddito complessivo e del tempo di lavoro complessivo, come definito al punto 4.3. lettera A);
- da conduttori che rientrano nella tipologia di giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 limitatamente ad investimenti previsti nel P.S.A. con valenza superiore a 120.000 Euro e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area secondo quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 ovvero nei P.R.I.P. per le priorità legate ai settori minori con investimenti superiori ai limiti per i quali opera la priorità di cui al punto 1).

Tra le categorie descritte ai precedenti alinea non opera alcuna preferenza in ordine all’inserimento in graduatoria.

C) progetti che hanno i requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura e che non rientrano nelle due priorità precedentemente descritte.

La Provincia di Ferrara per ordinare i progetti nell’ambito di ciascuna tipologia sopra definita utilizzerà i seguenti criteri di priorità e i relativi pesi massimi % calcolati sul punteggio massimo complessivo attribuibile ad un PI tenendo conto di due decimali :

11.1 priorità della TIPOLOGIA D’INTERVENTO con riferimento alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione individuate a livello di P.S.R. per ciascun settore ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori:

- 11.1.1** Quando la finalità dichiarata in domanda per gli investimenti è almeno il 60% del loro valore, coerente con i fabbisogni prioritari di intervento, identificati nel P.S.R. e richiamati nel presente Bando dal punto 10.1 al punto 10.17, nonché, per i settori minori dell’ortoflorovivaismo e degli allevamenti ovicaprini, equini, bufalini per esigenze di miglioramento economico e ambientale, compreso il benessere animale, possono essere considerati solo i settori che abbiano priorità alta, media o bassa

PUNTI 10

- 11.1.2** Qualora l’azienda soddisfi le condizioni del punto precedente e proponga investimenti che possano concorrere al miglioramento economico in termini di aumento del reddito, sarà assegnato un punteggio ulteriore. A tale fine, nella tabella che segue vengono individuati investimenti che hanno potenzialità di sviluppo economico in relazione alle caratteristiche delle aziende ferraresi. A ciascuno di essi viene attribuito un punteggio se rispetta determinati limiti di spesa e particolari caratteristiche. Il punteggio tiene conto anche del valore innovativo, per il territorio provinciale, di taluni interventi.

I punti sono rapportati al valore dell'investimento sul totale della spesa ammissibile nel Piano,

N.	TIPOLOGIA INVESTIMENTO	MASSIMALE DI SPESA/HA O PER SINGOLO INVESTIMENTO	P u n t i	REQUISITI PER OTTENIMENTO PUNTEGGI
1	TRATTORE FINO A 60 CV. DI POTENZA	30000	5	
2	TRATTORE OLTRE 60 CV. FINO 120 CV.	65000	4	CABINA PRESSURIZZATA
3	TRATTORE OLTRE 120 CV.		4	CABINA PRESSURIZZATA
4	TRATTORE OLTRE 120 CV.		5	CABINA PRESSURIZZATA E CON GOMMATURA PER BASSO CALPESTAMENTO/GEMELLATURA
5	SISTEMA SATELLITARE INTEGRATO NELLA GUIDA	12000	20	
6	MACCHINE LAVORAZIONE TERRENO		11	SENZA RIVOLTAMENTO DELLA ZOLLA E SENZA USO DELLA PRESA DI FORZA E/O COMBinate
7	MACCHINE LAVORAZIONE TERRENO		7	STANDARD
8	MACCHINE DISTRIBUZIONE CONCIME		20	DI PRECISIONE CON REGOLAZIONE ELETTRONICA QUANTITA' DISTRIBUITA
9	MACCHINE DISTRIBUZIONE CONCIME		7	STANDARD
10	SARCHIATRICI		7	
11	MACCHINE DISTRIBUZIONE ANTIPARASSITARI PER FRUTTETI	10000	9	
12	MACCHINE DISTRIBUZIONE ANTIPARASSITARI PIENO CAMPO		10	CON REGOLAZIONE ELETTRONICA VOLUMI DISTRIBUITI E/O MANICA D'ARIA
13	MACCHINE DISTRIBUZIONE ANTIPARASSITARI PIENO CAMPO		8	STANDARD
14	ATTREZZATURE SPECIFICHE PER DISERBO		6	
15	MACCHINE DISTRIBUZIONE CONCIMI ORGANICI		9	
16	CERTIFICAZIONI VOLONTARIE	3000	18	
17	SEMINATRICI		10	CON REGOLAZIONE ELETTRONICA QUANTITATIVO SEME DISTRIBUITO E/O PER SODO E/O COMBinate CON LAVORAZIONE
18	SEMINATRICI		7	STANDARD
19	MACCHINE PER LA FORAGGICOLTURA		7	
20	TAGLIAERBA-TRINCIASTOCCHI		6	
21	MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI ZOOTECNICI		11	CARRI UNIFEED CON COMPUTER E PESA
22	MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI ZOOTECNICI O DELLA PAGLIA PER LETTIMI		9	STANDARD
23	CARRI RACCOLTA	25000	12	CON TRAZIONE ELETTRICA O MISTA
24	CARRI RACCOLTA	20000	11	STANDARD
25	CARRELLINI PORTA BINS PER FRUTTETO		14	
26	AGEVOLATRICI PER RACCOLTA COLTURE ORTIVE		15	
27	MACCHINE SPECIFICHE PER ORTICOLTURA		9	
28	MACCHINE RACCOLTA: POMODORO-PATATE-CIPOLLE-CAROTE		10	
29	TRAPIANTATRICI		11	
30	RIMORCHI-PIANALI		7	OMOLOGATI PER CIRCOLAZIONE SU STRADA
31	SISTEMAZIONE IDRAULICA AGRARIA CON LIVELLAMENTO	800	12	MINIMO HA. 1,00 PER ORTOFRUTTA, HA. 5,00 PER COLTURE ESTENSIVE

32	SISTEMAZIONE IDRAULICA AGRARIA CON LIVELLAMENTO	800	16	MINIMO HA. 1,00 PER ORTOFRUTTA, HA. 5,00 PER COLTURE ESTENSIVE-SE CONTESTUALE AL DRENAGGIO TUBOLARE
33	DRENAGGIO TUBOLARE SOTTERRANEO	1200	16	MINIMO HA. 1,00 PER ORTOFRUTTA, HA. 5,00 PER COLTURE ESTENSIVE
34	FORMAZIONE BACINI PER RISAIE	1500	17	MINIMO HA. 4,00
35	IMPIANTO ASPARAGIAIA		18	MINIMO HA. 0,50
36	IMPIANTO DI FRUTTETI	Valore delle piante (max. € 8 cad.) oltre € 10000 per altre spese d'impianto	18	MINIMO HA. 0,50
37	IMPIANTO DI FRUTTETI	Valore delle piante (max. € 8 cad.) oltre € 6000 per altre spese d'impianto se contestuale all'impianto antigrandine	18	MINIMO HA. 0,50 E CONTESTUALE ALL'IMPIANTO ANTIGRANDINE
38	IMPIANTI RETI ANTGRANDINE	14380	14	MINIMO HA. 1,00
39	IMPIANTI ANTIBRINA PER FRUTTETI	4500	15	MINIMO HA. 1,00 SOTTOCHIOMA CON SISTEMA A BREVI TURNI D'IRRORAZIONE, INAMMISSIBILE LA SOLA SOSTITUZIONE DELLA RETE
40	IMPIANTI ANTIBRINA PER FRUTTETI	4500	13	MINIMO HA. 1,00 SOTTOCHIOMA
41	IMPIANTI ANTIBRINA PER FRUTTETI	4000	14	MINIMO HA. 1,00 SOPRACHIOMA CON SISTEMA A TURNI
42	IMPIANTI ANTIBRINA PER FRUTTETI	4000	13	MINIMO HA. 1,00 SOPRACHIOMA
43	IMPIANTI IRRIGUI PER FRUTTETO	4000	13	MINIMO HA. 1,00 SOPRACHIOMA
44	IMPIANTI IRRIGUI PER FRUTTETO	4000	14	MINIMO HA. 1,00 GOCCIA O ASPERSIONE SOTTOCHIOMA
45	STAZIONE DI POMPAGGIO E FILTRAZIONE (COMPRESA FERTIRRIGAZIONE) E GRUPPI MOTOPOMPA	8000	12	SIA FISSA CHE MOBILE
46	IMPIANTI IRRIGUI SEMOVENTI (ROTONDI)	30000 (€ 40000 CON MOTOPOMPA INTEGRATA)	13	
47	IMPIANTI IRRIGUI FISSI PER PIENOCAMPO		14	RANGER E PIVOT
48	IMPIANTI IRRIGUI PER COLTURE ORTICOLE IN PIENOCAMPO		14	ESCLUSO MATERIALE DI DURATA INFERIORE A 5 ANNI
49	COSTRUZIONE MAGAZZINI PER LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI	100000	5	VALE L'USO INDICATO NEL PERMESSO DI COSTRUIRE
50	COSTRUZIONE MAGAZZINI AGRICOLI - RICOVERO ATREZZI	80000	4	IN MURATURA, O PREFABBRICATI, O IN STRUTTURE LEGGERE AD ARCHI E MATERIALI PLASTICI, OPPURE LAMINATI METALLICI, SEMPRE CON AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
51	RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE DI SERVIZIO	MINIMO € 20000; MASSIMO € 60000	3	
52	CELLE FRIGORIFERE PER ORTOFRUTTA		18	
53	CELLE FRIGORIFERE PER ORTOFRUTTA		20	CONTESTUALE AD ADEGUATO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CHE PRODUCA ALMENO IL 30% DEL FABBISOGNO ENERGETICO ANNUO
54	IMPIANTO FOTOVOLTAICO AZIENDALE		20	
55	IMPIANTI DI ESSICAZIONE O FRIGOCONSERVAZIONE PER CEREALI		18	CON ALIMENTAZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI
56	IMPIANTI DI ESSICAZIONE O FRIGOCONSERVAZIONE PER CEREALI		16	
57	IMPIANTO DI ESSICAZIONE FORAGGI AZIENDALI		18	CON ALIMENTAZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI
58	IMPIANTO DI ESSICAZIONE FORAGGI AZIENDALI		16	

59	MOLINO PER PREPARAZIONE MANGIMI AZIENDALI		14	
60	INVESTIMENTI PER VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO e/o, TRASFORMAZIONE (CANTINE, CASEIFICI, ECC..) DEI PRODOTTI AZIENDALI		20	
61	INVESTIMENTI PER MIGLIORAMENTO BENESSERE ANIMALE		16	
62	STRUTTURE PER GESTIONE REFLUI ZOOTECNICI	80000	20	
63	INVESTIMENTI PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEL LATTE FIN DALLA FASE DI MUNGITURA	80000	18	
64	STRUTTURE PER CONSERVAZIONE FORAGGI/CEREALI	60000	12	ESCLUSI MAGAZZINI E TETTOIE
65	CENTRALINE AGRO-METEOROLOGICHE	3000	20	
66	COSTRUZIONE DI SERRE FISSE DI PRODUZIONE		20	SOLO PRIMA DOTAZIONE (NO ESPOSIZIONE E VENDITA)
67	SERRE E TUNNEL DI PRODUZIONE		8	ESCLUSO MATERIALE DI DURATA INFERIORE A 5 ANNI
68	IMPIANTI IRRIGUI PER SERRA		8	
69	INAVSATRICI E MACCHINE SEMINA/TRAPIANTO IN SERRA		8	
70	POTATRICI PER VIGNETO		11	
71	VENDEMMIATRICI		10	
72	IMPIANTI PIOPPETO A CICLO BREVE DI TAGLIO (S.R.F.)		15	
73	CREAZIONI SITI INTERNET PER NECESSITA' AZIENDALI	1500	18	
74	ALTRI INVESTIMENTI COMPRESI LE SPESE TECNICHE		0	
75	ELEVATORE IDRAULICO PORTATO (MULETTO)		11	
76	CARRELLI ELEVATORI IDRAULICI SEMOVENTI COMPRESI QUELLI A BRACCIO TELESCOPICO		8	
77	SCREEN HOUSE PER VIVAISMO FRUTTICOLO		18	

Le strutture e le dotazioni debbono essere commisurate all'estensione dell'azienda e delle colture praticate.

E' utile precisare che gli investimenti che usufruiscono di questi aiuti, debbano risultare per 10 anni se strutture o 5 anni se dotazioni al servizio esclusivo dell'azienda agricola, sono quindi escluse attività di contoterzismo o di servizio ad altre imprese, anche se comprese nell'ambito delle attività connesse a quella agricola

Il totale massimo del punteggio assegnabile nel capitolo "Tipologia" è di 30, al terzo e/o quarto piano presentato, dopo due finanziati, lo stesso sarà ridotto di 22,50 punti.

11.2 priorità dei SETTORI DI INTERVENTO rispetto alle aree territoriali in base alla gradazione prevista nella scheda di Misura del P.S.R. ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori (priorità alta, media, bassa):

Il punteggio massimo relativo a questo capitolo è di 25 punti. Nello schema che segue per ciascun settore viene indicato, rispetto alle due aree territoriali del ferrarese, la priorità individuata nel PSR ed il punteggio da attribuire agli investimenti riferiti a quel settore:

Priorità fra i settori per le due aree territoriali del ferrarese

	Pianura centrale		Pianura orientale	
Cereali	XXX	20	XXX	20
Oleo proteaginose	XX	19	XX	19
Bieticolo-saccarifero	XXX	20	XXX	20
Ortaggi freschi e patate	XXX	25	XXX	25
Frutta fresca	XX	19	XXX	20
Ortofrutta e patate trasformate	XXX	25	XXX	25
Vitivinicolo	XX	19	XX	19
Colture Sementiere		0	XXX	20
Forestazione produttiva	XXX	20	XXX	20
Colture foraggere	XX	12	X	11
Carni bovine	X	11	X	11
Carni suine	X	3	X	3
Carni avicole		0	XXX	20
Latte alimentare e latticini freschi	X	11	X	11
Formaggi stagionati DOP	XX	12		0
Uova	XX	12	XXX	20
Ortoflorovivaismo (*)	XX	19	XXX	20
Equini, bufalini, ovicapri	XXX	25	XXX	25

(*) compreso il vivaismo frutticolo solo per la realizzazione di screen house.

Legenda

Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa	Non prioritario
XXX	XX	X	
Fasce di punteggio			
da 20 a 25	da 12 a 19	da 1 a 11	0

I punteggi attribuibili nell'ambito di ciascun settore ai differenti livelli di priorità devono essere fissati proporzionalmente e coerentemente al peso massimo assegnato al criterio stesso. Il criterio non è utilizzabile nel caso di investimenti afferenti a settori individuati quali non prioritari nell'ambito della zonizzazione indicata a livello di P.S.R. ovvero di P.R.I.P. per i settori minori.

Quando in un PI vi sono investimenti riferiti a più settori, per calcolare il punteggio si dovrà individuare il valore degli investimenti che fanno capo a ciascun settore. Il punteggio rappresenta in questo caso la media ponderata (rapportata al valore delle spese) dei punteggi dei settori interessati dagli interventi.

Nel caso un singolo investimento sia a beneficio di più settori produttivi, tra quelli riportati in tabella, l'imputazione di parte di valore ad un settore avviene in proporzione al peso delle giornate di lavoro (ai fini del calcolo delle Unità di Lavoro Uomo) del settore esaminato sull'ammontare delle giornate lavoro derivate dalle colture e dagli allevamenti riferiti a 2 o più settori cui l'investimento può essere asservito.

Questi elementi sono desumibili dal riparto colturale e consistenza degli allevamenti dichiarato, per l'anno preso a riferimento, ai fini del calcolo della Redditività.

E' facoltà del richiedente, quando l'anno di riferimento non è rappresentativo dell'evoluzione della situazione aziendale conseguente alla realizzazione del PI, dichiarare un riparto colturale e consistenza zootecnica di obiettivo, rappresentato dalle colture/allevamenti che saranno praticati dall'azienda dopo la conclusione del Piano. Tale riparto costituirà impegno per l'impresa richiedente, in quanto funzionale all'attribuzione del punteggio; non saranno accettati, in sede di controllo post-pagamento ai fini del rispetto degli impegni assunti, scostamenti oltre al 20% in termini di superfici e di UBA per gli allevamenti.

In relazione ai criteri dei precedenti punti, si precisa che si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area, i Piani di Investimento in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce "spese generali", è rappresentato da investimenti funzionali ai detti fabbisogni.

11.3 priorità per IMPRESE ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale (ad esempio: OCM Ortofrutta *ex* Reg. (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, L.R. 24/2000) relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento: ovvero, almeno il 60% del valore degli investimenti debbono essere correlati al settore per il quale l'azienda risulta associata ad Organizzazioni dei Produttori. Il punteggio non viene attribuito quando l'azienda non è socia per tutte le produzioni agricole di quel settore (vedi ad es. punti: 10.3; 10.4; 10.5 – limitazioni/esclusioni).

PUNTI 5

11.4 Priorità GENERALI.

La Provincia di Ferrara utilizzerà le seguenti priorità fino alla concorrenza massima di 10 punti attribuibili ai PI:

11.4.1 Imprese condotte da giovani che possiedono i requisiti soggettivi di cui al punto 4.10

Il punteggio viene attribuito con una presenza minima di giovani aventi le caratteristiche sopra richiamate secondo le seguenti condizioni:

- nella ditta individuale è l'imprenditore;
- nelle società si valuterà la composizione minima con prevalenza di giovani secondo la seguente casistica:
- nelle società di persone dovranno essere "giovani" almeno il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci;
- nelle società di capitale la presenza di giovani dovrà essere, in alternativa:
 - a) in capo all'amministratore unico ove previsto;
 - b) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con approssimazione sempre al numero superiore;
 - c) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso l'amministratore delegato, nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore.

PUNTI 7

11.4.2 Interventi per il 60% del valore della spesa ammissibile riferibili al settore biologico

PUNTI 5

11.4.3 Interventi per il 60% del valore della spesa ammissibile riguardanti produzioni a qualità regolamentata, quali riconosciuti nella Misura 132, ad esclusione di chi ha già beneficiato del punto precedente (11.4.2);

PUNTI 2

11.4.4 Piano di investimento presentato da imprenditori che abbiano fruito e concluso l'attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza aziendale" coerente con i contenuti del PI stesso

PUNTI 2

11.4.5 P.I. che prevedono vantaggi per l'occupazione, comprovati da accordi siglati con le parti sociali; così come piani che dimostrino un aumento dell'occupazione aziendale comprovato con un aumento del 20% delle ULU correlato all'espansione dei settori cui gli investimenti sono asseriti. In questo caso il confronto viene fatto tra la situazione dell'anno preso a riferimento ed il riparto di obiettivo così come descritto nel capitolo 11.2

Gli accordi ed il livello delle ULU incrementate, debbono sussistere per il periodo quinquennale di vincolo di conduzione.

PUNTI 4

11.5 Priorità derivanti dal P.R.I.P.;

11.5.1 Piani di investimento che hanno una spesa richiesta non superiore a 200.000,00 Euro

PUNTI 20

11.5.2 Imprese che non abbiano beneficiato di aiuti, per uno o più Piani di Investimento accolti nella programmazione 2000/2006, per un ammontare di spesa ammessa complessiva superiore ad € 80.000.

Inoltre, in modo analogo, il punteggio viene attribuito alle sole aziende che non abbiano superato tale soglia di spesa richiesta durante la validità della presente Programmazione 2007/2013. Qualora un'istanza venga ritirata prima dei 30 giorni precedenti la graduatoria, essa non produrrà effetti sui futuri punteggi attribuibili a richieste successive da parte dell'impresa stessa;

PUNTI 10

11.5.3 Nel caso in cui la soglia di spesa richiesta (€ 80.000) sopraddeata sia stata superata con domande decadute, che non hanno avuto risposta positiva di ammissione a finanziamento per carenza di risorse nelle massimo 4 (quattro) graduatorie cui è consentito l'accesso, verranno assegnati ad una sola nuova istanza:

PUNTI 7

Il totale del punteggio riferito al presunto capitolo 11.5 non potrà superare 30 punti.

Nel caso particolare di PI presentati da imprese aderenti ad OP ortofrutticole, si precisa che l'attribuzione del punteggio di merito al progetto, nonché la determinazione della spesa ammissibile ai fini del raggiungimento della soglia minima di dimensione economica di un PI, dovranno tenere conto dell'insieme degli investimenti realizzati dall'impresa nell'ambito del Programma operativo dell'Organizzazione di Produttori cui aderisce e del presente Programma operativo, qualora da realizzare nel periodo ricompreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la data prevista per la realizzazione del PI stesso. Resta inteso che in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione degli investimenti sarà necessario verificare la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti.

A parità di punteggio nell'ordinamento delle graduatorie la Provincia di Ferrara utilizzerà quale criterio di precedenza la figura dell'imprenditore donna nella ditta individuale mentre per le società si valuterà la composizione minima con prevalenza femminile secondo la seguente casistica:

- nelle società di persone dovranno essere imprenditrici almeno il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci;
- nelle società di capitale la presenza femminile dovrà essere, in alternativa:
 - a) in capo all'amministratore unico ove previsto;
 - b) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con approssimazione sempre al numero superiore;
 - c) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

A questo criterio seguirà nell'ordine, quello riferito all'età più giovane del richiedente.

12. Progetti collettivi

Il progetto collettivo è finalizzato a risolvere una criticità di sistema comune a più imprese che operano nello stesso sistema produttivo.

Il progetto collettivo presuppone un accordo sottoscritto fra imprese che si impegnano a presentare PI assimilabili e coordinati finalizzati a dare risposta a specifiche problematiche locali.

Le imprese che aderiscono ad un progetto collettivo devono possedere individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura.

Al fine di conferire una maggiore efficacia a questa tipologia di interventi si identificano le seguenti categorie prioritarie di azioni in riferimento alle quali gli Enti competenti potranno prevedere, nell'ambito dei propri Bandi, l'attivazione di progetti collettivi:

- interventi per il benessere animale e la difesa dell'ambiente;
- interventi per la razionalizzazione ed il risparmio dell'uso della risorsa idrica;
- interventi finalizzati a migliorare l'efficienza economica delle imprese.

Le problematiche che nello specifico la Provincia di Ferrara intende affrontare sono nell'ordine:

- miglioramento della gestione dei reflui zootecnici per allevamenti di bovini da latte (escluso l'adeguamento a normative i cui termini siano scaduti);
- miglioramento della gestione dei reflui zootecnici per allevamenti di bovini da carne (escluso l'adeguamento a normative i cui termini siano scaduti);
- investimenti finalizzati allo sviluppo della vendita diretta dei prodotti da parte delle aziende agricole incluse le collegate fasi di lavorazione, trasformazione e conservazione;
- Investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici anche in funzione della riduzione dei costi per le seguenti produzioni: carota, aglio, melone, cocomero, pesche e nettarine, pere, riso, asparago, vitivinicoltura del Bosco Eliceo, pomodoro da industria, grano duro, mele di pianura - varietà consentite dei gruppi Gala, Fuji e le cultivar Pink Lady-Rosy Glow e Modì. Nell'ambito delle colture frutticole sono possibili riconversioni varietali in funzione delle esigenze del mercato.

In considerazione della pluralità di investimenti per le tematiche riferibili a questa alinea, la proposta preliminare di massima del Progetto Collettivo, dovrà acquisire un parere preventivo di accoglibilità, espresso dal Responsabile del Settore Agricoltura e Sviluppo Economico in ordine alla compatibilità con le priorità descritte nel PRIP.

- Investimenti finalizzati al controllo delle micotossine nel settore cerealicolo.

Nell'ambito del progetto collettivo, ai fini della formulazione della graduatoria dei progetti stessi, sarà valutata positivamente:

- l'omogeneità della tecnologia proposta dalle aziende aderenti;
- la concentrazione delle aziende stesse su di un'area ristretta;
- non avere tra i soggetti aderenti, imprenditori che abbiano già presentato un Progetto Collettivo;
- possesso da parte dei conduttori dei requisiti I A P di priorità sostanziale di cui al punto 4.3;

I progetti debbono essere costituiti da un numero Minimo di 10 aziende con una spesa complessiva che va da un minimo di 200.000 Euro fino ad un massimo di 800.000 Euro.

Il valore degli investimenti per singola azienda deve avere un importo minimo di € 20.000,00 e massimo di € 80.000,00.

Per la stessa tematica possono essere ammessi massimo 2 progetti.

Per i progetti afferenti ai settori dei bovini da latte e dei bovini da carne, in considerazione del numero limitato di aziende sul territorio provinciale viene fissato un numero minimo di 5 imprese aderenti per ciascun settore ed una spesa minima del progetto di € 100.000,00.

Nell'ambito dei progetti collettivi, le aziende aderenti possono presentare varianti con le modalità previste nel capitolo 13.4 solo se viene mantenuta la coerenza con le finalità del Progetto collettivo.

13. Strumenti e procedure di attuazione

La competenza territoriale all'istruttoria delle domande, all'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative liquidazioni è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Enti diversi, l'impresa richiedente dovrà presentare un'unica domanda per l'istruttoria della quale sarà competente l'Ente su cui ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili il cui utilizzo riguardi l'intera S.A.U. aziendale, la competenza sarà attribuita all'Ente sul cui territorio detta superficie aziendale insiste prevalentemente.

Nell'ambito territoriale dell'Ente così individuato, la localizzazione del PI in una determinata fascia altimetrica (o rispetto ai Comuni dell'alto e basso ferrarese con riferimento alla tipologia planiziale) ai fini della attribuzione delle priorità avverrà secondo i medesimi criteri.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

Responsabile del procedimento amministrativo è l'Agr. Alberto Sisti — Settore Agricoltura e Sviluppo Economico – U.O.P.C. Investimenti Aziendali - Provincia di Ferrara, Via Bologna 534, 44100 Ferrara.

13.1. Presentazione delle domande

Le domande di contributo per i PI devono essere presentate secondo le modalità definite da AGREA- *Pubbligate sul sito internet:* <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>

L'impresa può presentare complessivamente un massimo di quattro domande nel corso del periodo di programmazione, con un limite di tre domande finanziate. Al raggiungimento del massimale concorreranno anche le domande presentate e ritirate dal beneficiario successivamente alla protocollazione a S.O.P.. Ogni beneficiario potrà avere un massimo di due domande attive contemporaneamente, purché gli investimenti previsti dai PI siano completamente diversi tra loro; la diversità dei PI si configura anche qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano interessate strutture o superfici diverse. Qualora una impresa risulti titolare di PI collegato a P.S.A. - Misura 112, ulteriori domande a valere sulla Misura 121 potranno essere presentate solo ad avvenuta conclusione del P.S.A. stesso.

Le istanze afferenti alla Misura 121 presentate ai sensi delle deliberazioni regionali 615/2010 e 819/2010 dovranno essere confermate entro il 29/10/2010, secondo le modalità e la modulistica predisposta da AGREA.

Tenuto conto che il Programma Operativo ha validità per le annualità del P.S.R. 2011 - 2013, i termini per la presentazione delle domande di contributo sono di seguito definiti.

a) Annualità 2011

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° settembre 2010** ed il **29 ottobre 2010**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **15 febbraio 2011**;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **30 ottobre 2010** ed entro il **28 febbraio 2011**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **31 luglio 2011**.

Le risorse attribuite a tale annata sono pari ad € **1.813.850,47** così ripartite:

- la prima graduatoria utilizza il 60 % del budget disponibile, pari a € **1.088.310,29**
di cui la quota riservata ai Progetti Collettivi (25 %) € 272.077,58

- la seconda graduatoria utilizza il 40 % del budget disponibile, pari a € **725.540,18**
di cui la quota riservata ai Progetti Collettivi (25 %) € 181.385,05

Le economie maturate sulle risorse riservate ai Progetti Collettivi vanno a beneficio della quota destinata ai progetti singoli della medesima graduatoria.

Le risorse eventualmente non impegnate nella prima graduatoria saranno utilizzate in quella successiva dello stesso anno finanziario.

Le annualità 2012-2013 saranno oggetto di successivo nuovo Bando.

I termini di sospensione della ricevibilità delle istanze sopra previsti non operano in relazione alla presentazione di domande di contributo connesse all'attuazione del P.S.A. di giovane agricoltore di cui al punto 4.3 lettera B). Dette domande saranno considerate ricevibili in qualunque momento, fermo restando che dovranno essere collocate in graduatoria unitamente alle istanze presentate durante l'ultima sessione di raccolta già conclusa e valutate con riferimento ai criteri alle medesime applicati.

13.2. Documentazione della domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 13.2.1. Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. La struttura tipo del PI dovrà essere definita a livello provinciale. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (pSIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione regionale n. 1191/2007;
- 13.2.2. copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento

della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;

- 13.2.3. copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- 13.2.4. preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto, coerentemente a quanto previsto al punto 13.7 "Congruità della spesa". Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- 13.2.5. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;
- 13.2.6. disegni progettuali ed eventuali layout;
- 13.2.7. copia di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto;
- 13.2.8. dichiarazione del tecnico progettista che l'opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA);
- 13.2.9. contratto costitutivo la Comunione a scopo di godimento, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 4.13.
- 13.2.10. dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (allegato B2) al fine della corretta attribuzione del punteggio provinciale.

Nel caso di PI afferenti al settore produttivo bieticolo – saccarifero, dovrà altresì essere allegata alla domanda una dichiarazione relativa alla sussistenza di vincoli associativi/impegni contrattuali di conferimento del prodotto, al fine di verificare il rispetto delle quote di produzione settoriali.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

13.3. Istruttoria delle domande, definizione delle graduatorie di ammissibilità ed eventuali proroghe ai termini fissati per l'esecuzione dei lavori

La Provincia di Ferrara, tenuto conto dei criteri di priorità, ammetterà a finanziamento un numero di PI fino alla concorrenza del **110%** delle risorse loro assegnate e oggetto di impegno per l'annualità 2011.

Resta inteso che eventuali economie maturate in sede di liquidazione dell'aiuto nonché per effetto di rinunce tardive e revoche nel corso dell'attuazione di ogni annualità non potranno essere reimpiegate direttamente a favore di graduatorie già approvate. Le eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinunce al contributo - da parte di beneficiari collocati utilmente in una graduatoria - che pervengano precedentemente all'approvazione della graduatoria successiva, potranno essere immediatamente utilizzate nell'ambito della medesima graduatoria.

In relazione al modello di *governance* adottato da ciascun ambito territoriale provinciale, la provincia di Ferrara effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa agricola beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

Non è ammesso produrre o perfezionare documentazione finalizzata all'attribuzione dei punteggi di priorità/precedenza di cui al precedente punto 11, successivamente alla data di presentazione della domanda.

L'Ufficio U.O.P.C. Investimenti Aziendali della Provincia di Ferrara approverà con atto formale le graduatorie previste e successivamente adotterà gli atti di concessione dei contributi spettanti ai singoli PI fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata.

I PI non finanziati per carenza di risorse verranno riordinati nell'ambito delle tre graduatorie successive.

Non saranno in ogni caso finanziabili PI che risultino completamente realizzati prima della concessione del contributo. Nel caso di PI costituito da un unico macchinario/attrezzatura, detto PI si intende completamente realizzato all'atto della consegna del bene in azienda, quale risultante da DDT (Documento di Trasporto) in conto vendita.

All'interno della Programmazione 2007-2013, i PI ammissibili, in assenza di sufficiente dotazione finanziaria, possono essere inseriti nelle graduatorie successive fermo restando:

- a) che la domanda sarà collocata nella successiva graduatoria previa conferma da parte del soggetto titolare – almeno entro 30 giorni prima della data ultima prevista dal presente Programma Operativo per l'approvazione della graduatoria stessa - dei dati contenuti e del permanere dell'interesse al progetto, nonché previa dichiarazione che il PI non risulta già concluso al momento stesso della conferma. Il mancato adempimento a tali prescrizioni entro i termini fissati costituirà motivo di decadenza della domanda stessa;
- b) che qualora nel corso della programmazione intervengano modifiche ai documenti attuativi regionali e territoriali, le istanze non finanziate in una graduatoria per carenza di risorse dovranno essere inserite in quelle successive a seguito di nuova istruttoria di ammissibilità e conseguente rivalutazione del punteggio;

- c) che le domande, e relativi PI, presentate all'interno della Programmazione 2007-2013 non potranno in alcun modo vantare alcun diritto in termini di priorità e quant'altro sulla Programmazione successiva.

La rinuncia all'aiuto dopo la notifica di concessione comporta la revoca dell'aiuto medesimo e preclude la possibilità per l'interessato di presentare ulteriori domande di aiuto sulla presente Misura per un anno a decorrere dalla data di rinuncia.

Al beneficiario, per il quale sia stato adottato un atto di concessione di contributo, che non realizzi il PI e ometta di presentare comunicazione di rinuncia alla Provincia di Ferrara entro i termini fissati per la realizzazione si applicano altresì le sanzioni previste al punto 19.

Il beneficiario, entro 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori/realizzazione degli investimenti, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, la Provincia di Ferrara potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro la data prevista per la fine dei lavori, purché debitamente motivata e a condizione che gli investimenti si realizzino entro e non oltre i successivi 180 giorni, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare, entro i 60 giorni successivi alla nuova data di fine lavori, la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, la Provincia di Ferrara potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

13.4. Varianti al Piano degli Investimenti

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI purché:

- a) motivata e preventivamente autorizzata con atto proprio della Provincia di Ferrara;
- b) finalizzata ad una maggiore coerenza agli obiettivi operativi della Misura 121.

In ogni caso non si potrà aumentare l'importo ammesso per la realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Non si potrà, inoltre, differire il termine per la realizzazione delle opere in misura superiore a quanto previsto relativamente all'istituto della proroga.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

13.5. *Erogazione di anticipi*

È prevista la possibilità di richiedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, pari al 20% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

Per le concessioni intervenute negli anni 2009 e 2010, in rispondenza a quanto previsto dal Reg. CE 1974/2006, art. 56 paragrafo 2, primo comma come modificato dal Reg. CE 363/2009 la percentuale di anticipazione potrà essere elevata al 50 % del contributo concesso.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dalla Provincia di Ferrara alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

La Provincia di Ferrara cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

13.6. *Liquidazione dei contributi*

Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 13.3 e secondo le modalità previste da AGREA, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale dei lavori;
- b) fatture accompagnate da un quadro riepilogativo secondo lo schema –allegato B3- e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” approvato dal MIPAAF (**con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti**);
- c) nell'ipotesi di Comunione scopo di godimento, quanto previsto al punto 4.13 (documentazione comprovante l'avvenuta registrazione e fatturazione emesse pro-quota riportante oltre all'oggetto dell'acquisto - tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente - il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti);

per le opere in cemento:

- d) collaudo statico;
- e) verbale di regolare esecuzione delle opere.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, per le opere che lo prevedono.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell'esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate al pieno finanziamento dello stesso.

Qualora successivamente all'ammissione a contributo dell'ultimo PI interamente finanziabile residuino ulteriori risorse, le stesse potranno essere utilizzate dalla Provincia di Ferrara per scorrere la graduatoria, qualora sufficienti a soddisfare più del 50% del fabbisogno del PI collocato nella posizione immediatamente successiva, fermo restando, l'accettazione per iscritto del contributo ridotto da parte del beneficiario.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

L'Ufficio U.O.P.C. Investimenti Aziendali della Provincia di Ferrara, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari, procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

13.7. Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da tecnico qualificato; rimane in ogni caso alla Provincia di Ferrara la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

14. Risorse finanziarie

ESERCIZIO	2011
PERCENTUALE RISORSE	10% Programmazione + Risorse Health Check
RISORSE	€ 1.813.850,47

RISORSE IMPEGNABILI 110%

La percentuale è riferita all'intera disponibilità inizialmente prevista nel periodo 2007/2013

Le risorse non utilizzate nell'ambito dell'annualità 2011, potranno essere destinate alla annualità successiva e dovranno essere quantificate nel prossimo Bando.

15. Commissioni Provinciali per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

Le Commissioni Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n. 15/97 art. 3, comma 2, lettera c, che accertano la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, devono essere composte da:

- il Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- il referente provinciale per le Misure 112 e/o 121 del P.S.R. 2007-2013;
- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata della Programmazione 2007-2013.

16. Controlli

La Provincia di Ferrara effettuerà sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

Il campione è fissato nel 10% delle domande pervenute per ogni graduatoria. L'esito del controllo verrà comunicato dopo la chiusura delle operazioni di verifica. L'istanza potrà essere posta in graduatoria anche se il controllo non si è concluso, fatta salva la condizione di non procedere all'atto di concessione o di revocare lo stesso, qualora l'esito sia negativo.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA nei relativi manuali procedurali.

17. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 121, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono comunque non rispettati qualora nell'azienda, nel corso del periodo vincolativo, vengano riscontrate infrazioni, che, secondo il sistema di sanzioni e riduzioni di cui al Reg. (CE) 1122/2009, comporterebbero una decurtazione del pagamento unico superiore al 20% ed indipendentemente che sia stata presentata domanda di pagamento unico. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

I giovani che abbiano presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 possono accedere alla Misura 121 in deroga alla condizione di rispetto dei requisiti comunitari applicabili agli interventi per i quali è richiesto il sostegno, a condizione che nel proprio P.S.A. - presentato ai sensi della Misura 112 - abbiano previsto investimenti finalizzati all'adeguamento ai suddetti requisiti. In base a quanto stabilito dall'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma del Reg. (CE) 1698/2005 la condizione deve essere raggiunta entro 36 mesi dalla data di insediamento.

Le norme comunitarie per le quali è possibile usufruire della suddetta proroga sono le seguenti:

- Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e successiva normativa nazionale e regionale;
- Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- Direttiva del Consiglio del 23 ottobre 2001 (2001/88/CE) recante modifica della Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1991 (91/630/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, recepita con il D.Lgs. n. 534 del 30.12.1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 53 del 20.02.2004.

18. Esclusioni e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 31, comma 2, Reg. (CE) 1975/2006 e successive modifiche.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005.

19. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima.

20. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi (esposizione di targhe e cartelli) in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 20 aprile 2009 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

21. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

22. Tutela della Privacy

Tutti i dati personali di cui la Provincia di Ferrara venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Provincia di Ferrara, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia di Ferrara, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Provincia di Ferrara, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi ai soggetti ed alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento alla Provincia di Ferrara per la realizzazione di attività;*
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;*
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;*
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale/Provinciale;*
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.*

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della (inserire la denominazione della/e struttura/e interne che possono conoscere i dati) della Provincia di Ferrara individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Provincia di Ferrara, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

I dati conferiti potranno essere conosciuti dagli operatori appartenenti alle strutture di AGREA incaricati del trattamento dei dati medesimi, dai soggetti delegati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, designati Responsabili del trattamento nonché da altri soggetti esterni ugualmente designati Responsabili del trattamento, garantendo comunque il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

- *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
- *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) dell'origine dei dati personali;*
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, in caso di trattamento effettuato da chiunque stabilito in un Paese non appartenente all'Unione Europea;*
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
- *L'interessato, ulteriormente, ha diritto di ottenere:*
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
- *L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Ferrara, con sede in Castello Estense - 44121 Ferrara. La Provincia di Ferrara ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dott. Marco Calmistro. Lo stesso è Responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Provincia di Ferrara - Settore Agricoltura e Sviluppo Economico, Via Bologna, 534 – 44124 Ferrara, (tel. 0532/299741, fax 0532/299788), e-mail: alberto.sisti@provincia.fe.it, per iscritto o recandosi direttamente presso gli Uffici i quali sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 (Chiusura al pubblico l'intera giornata del mercoledì).

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.